



**2018/0138(COD)**

17.9.2018

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti  
(COM (2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138 (COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Dominique Riquet

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	22



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti**

**(COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0277),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0000/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità **evolute** per lo sviluppo del mercato interno. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete **globale garantisce la connettività di tutte le regioni dell'Unione europea, mentre la rete** centrale è composta da quelle parti della rete **globale** che sono della massima importanza strategica per l'Unione. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

#### *Emendamento*

(1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità **che strutturano il territorio dell'Unione al servizio del cittadino e** per lo sviluppo del mercato interno. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete centrale è composta da quelle parti della rete che sono della massima importanza strategica per l'Unione, **mentre la rete globale assicura la connettività a tutte le regioni dell'Unione**. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Or. fr

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che

PE627.834v01-00

#### *Emendamento*

(2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che

6/24

PR\1163055IT.docx

molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi. **Per far fronte a tali questioni e consentire** un completamento sincronizzato della rete TEN-T, è necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione europea.

molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a complesse **e molteplici** procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e in molti casi porta a ritardi significativi, a un aumento dei costi **o addirittura all'abbandono dei progetti. In tali circostanze**, un completamento sincronizzato della rete TEN-T **entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio rende** necessario agire in modo armonizzato a livello dell'Unione europea.

Or. fr

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) Il presente regolamento si applica soltanto ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013, riguardanti la rete centrale della rete transeuropea di trasporti.**

Or. fr

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 3**

### *Testo della Commissione*

(3) I contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per *l'economia*. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee o tempistiche limitate per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove un tale quadro sia previsto all'interno di un contesto giuridico nazionale, lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013.

### *Emendamento*

(3) I contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per *l'Unione*. Il trattamento prioritario è caratterizzato da scadenze più brevi, procedure simultanee *e/o semplificate* o tempistiche limitate per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere gli obiettivi di altre politiche orizzontali. Ove un tale quadro sia previsto all'interno di un contesto giuridico nazionale, lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti dell'Unione riconosciuti come progetti di interesse comune ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. ***Sarebbe auspicabile che gli Stati membri che non contemplano tale trattamento nell'ambito del loro quadro giuridico nazionale possano istituire un siffatto meccanismo di trattamento prioritario per i progetti di interesse comune relativi alla rete centrale della TEN-T.***

Or. fr

### *Motivazione*

*Questo considerando è collegato all'emendamento all'articolo 3 del presente regolamento.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti

#### *Emendamento*

(4) Ove l'obbligo di eseguire valutazioni sulle questioni ambientali che riguardano i progetti per la rete centrale deriva al tempo stesso dalla direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e da altri atti



legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri *attuino* una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.

legislativi dell'Unione europea, quali la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2008/98/CE, la direttiva 2010/75/UE, la direttiva 2012/18/UE e la direttiva 2011/42/CE, è opportuno che gli Stati membri *garantiscono l'attuazione di* una procedura comune per il rispetto degli obblighi derivanti da tali direttive al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali e razionalizzare il processo decisionale.

Or. fr

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) Data la molteplicità delle valutazioni ambientali previste da molte direttive europee o dal diritto nazionale e necessarie per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune della rete centrale della TEN-T, sarebbe auspicabile che l'Unione istituisse una procedura comune, semplificata e centralizzata, conforme ai requisiti di tali direttive, al fine di contribuire agli obiettivi perseguiti dal presente regolamento in direzione di una maggiore razionalizzazione delle misure.*

Or. fr

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) ***I progetti della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire agli investitori un unico punto di ingresso.***  
Gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente ***in conformità*** ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali.

*Emendamento*

(5) Gli Stati membri dovrebbero designare un'***unica*** autorità competente ***conformemente*** ai contesti giuridici e alle organizzazioni amministrative nazionali, ***affinché i progetti relativi alla rete centrale possano avvalersi di procedure integrate di rilascio delle autorizzazioni e di un punto di ingresso unico per gli investitori, rendendo possibile una gestione efficace e chiara dell'intera procedura.***

Or. fr

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe promuovere una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico ***dell'Unione.***

*Emendamento*

(8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza, entro la quale le autorità competenti responsabili siano tenute a prendere una decisione globale in merito alla realizzazione del progetto. Tale scadenza dovrebbe promuovere una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard ***dell'Unione in materia*** di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico. ***Il rispetto delle scadenze fissate dal presente regolamento dovrebbe essere preso in esame nella valutazione dei progetti alla luce dei criteri di maturità nella selezione dei progetti stabiliti dal meccanismo per collegare l'Europa.***

Or. fr

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Considerando 12

##### *Testo della Commissione*

(12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. In linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

##### *Emendamento*

(12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento preferenziale ai progetti di interesse comune dell'Unione e garantisce la certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. ***Fatti salvi i termini stabiliti dal presente regolamento e*** in linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di gestire progetti di interesse comune relativi alla rete centrale TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

Or. fr

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) "decisione globale": la decisione o la serie di decisioni adottate ***dalle***/dall'autorità di uno Stato membro, esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se

##### *Emendamento*

a) "decisione globale": la decisione o la serie di decisioni adottate dall'***unica*** autorità ***competente*** di uno Stato membro, esclusi giudici o tribunali, che stabilisce se

rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa;

rilasciare al promotore di un progetto l'autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto necessarie al completamento del progetto, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativa;

Or. fr

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) "procedure di rilascio delle autorizzazioni": ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione;

##### *Emendamento*

b) "procedure di rilascio delle autorizzazioni": ogni procedura da seguire o provvedimento da prendere di fronte alle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, prima che il promotore del progetto possa darvi attuazione, ***che ha inizio alla data della firma di accettazione della notifica del fascicolo da parte dell'unica autorità competente dello Stato membro;***

Or. fr

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) "unica autorità competente": l'autorità designata dallo Stato membro per assolvere i compiti derivanti ***dalla*** presente regolamento;

##### *Emendamento*

d) "unica autorità competente": l'autorità designata dallo Stato membro, ***conformemente al proprio quadro giuridico nazionale,*** per assolvere i compiti derivanti ***dal*** presente regolamento;

Or. fr

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure *amministrative* da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, sia nazionale, sia dell'Unione, sono integrate in un'unica decisione globale.

##### *Emendamento*

1. Al fine di rispettare le scadenze di cui all'articolo 6 e di ridurre gli oneri amministrativi per il completamento dei progetti di interesse comune, tutte le procedure *di rilascio delle autorizzazioni* da effettuarsi in osservanza al diritto applicabile, sia nazionale, sia dell'Unione, *ivi comprese le valutazioni ambientali*, sono integrate in un'unica decisione globale.

Or. fr

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. In caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

##### *Emendamento*

2. In caso di progetti di interesse comune per i quali l'obbligo di svolgere valutazioni degli effetti sull'ambiente si evinca contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di procedure comuni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE *nel rispetto dei termini previsti all'articolo 6 del presente regolamento*.

Or. fr

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Entro il ... (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, ***ivi compresa la procedura relativa all'adozione della decisione globale.***

##### *Emendamento*

1. Entro il ... (OP inserire la data: un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento), ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente responsabile di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni ***necessarie ai fini dell'adozione della decisione globale, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.***

Or. fr

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

***La responsabilità*** dell'unica autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i ***compiti*** correlati possono essere delegati ***ad altra autorità o*** eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo, per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, alle seguenti condizioni:

##### *Emendamento*

***Su iniziativa*** dell'unica autorità competente di cui al paragrafo 1, ***la responsabilità, gli obblighi*** e/o i correlati ***compiti spettanti a detta autorità*** possono, ***d'intesa con lo Stato membro***, essere delegati ***ed*** eseguiti da un'altra autorità di livello amministrativo idoneo, per un determinato progetto di interesse comune o per una particolare categoria di progetti di interesse comune, ***a eccezione dell'adozione della decisionale globale di cui al paragrafo 3 del presente articolo***, alle seguenti condizioni:

Or. fr

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ai sensi della legislazione nazionale. Tale parere deve essere preso in considerazione dall'unica autorità competente.

##### *Emendamento*

La decisione globale dell'unica autorità competente è la sola decisione giuridicamente vincolante che deriva dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, queste possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, ***fatti salvi i termini di cui all'articolo 6 e*** ai sensi della legislazione nazionale. Tale parere deve essere preso in considerazione dall'unica autorità competente.

Or. fr

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### ***Articolo 5 bis***

***Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, in particolare dell'articolo 6 bis, l'unica autorità competente comunica alla Commissione la data d'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e la decisione globale, come definite all'articolo 6.***

Or. fr

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di **due anni**.

### *Emendamento*

2. La fase che precede la domanda, che riguarda il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione e la presentazione del fascicolo di domanda completo all'unica autorità competente, non può, in linea di principio, durare più di **21 mesi**.

Or. fr

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro **due mesi** dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente coinvolta.

#### *Emendamento*

Per avviare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il promotore del progetto dà notifica del progetto per iscritto all'unica autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione dettagliata del progetto. Entro **un mese** dal ricevimento della suddetta notifica, l'unica autorità competente accetta per iscritto la notifica, oppure la rifiuta se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo perché possa essere avviata la procedura di rilascio della relativa autorizzazione. In caso di rifiuto, l'unica autorità competente motiva la propria decisione. La data della firma dell'accettazione della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, come data di inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione si considera la data di accettazione della notifica da parte dell'ultima autorità competente coinvolta.

Or. fr



## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) le decisioni *e* i pareri necessari;

##### *Emendamento*

i) le decisioni, i pareri *e le valutazioni* necessari;

Or. fr

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b – punto ii

##### *Testo della Commissione*

ii) le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti;

##### *Emendamento*

ii) le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti *e/o consultati*;

Or. fr

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

6. Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della descrizione dettagliata della domanda entro **21** mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine a seguito di una richiesta opportunamente motivata del promotore del progetto.

##### *Emendamento*

6. Il promotore del progetto trasmette il fascicolo di domanda sulla base della descrizione dettagliata della domanda entro **18** mesi dal ricevimento della descrizione dettagliata. Decorso tale termine, la descrizione dettagliata della domanda non è più ritenuta applicabile, salva la decisione da parte dell'unica autorità competente di prorogare tale termine *per un massimo di 6 mesi, di propria iniziativa o* a seguito di una richiesta opportunamente motivata del

promotore del progetto.

Or. fr

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale entro **un anno** dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno.

#### *Emendamento*

8. L'unica autorità competente valuta la domanda e adotta una decisione globale **e vincolante** entro **9 mesi** dalla data di presentazione del fascicolo di domanda completo conformemente alle disposizioni del paragrafo 7. Gli Stati membri possono fissare una scadenza anticipata, se lo ritengono opportuno.

Or. fr

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 6 bis*

#### *Procedura di rilascio delle autorizzazioni e assistenza finanziaria dell'Unione*

**1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lo stato di avanzamento del progetto è preso in considerazione nella valutazione dei progetti alla luce dei criteri di maturità nella selezione dei progetti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE).../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].**

**2. I ritardi riguardanti le fasi e le scadenze di cui all'articolo 6 costituiscono un motivo per effettuare un esame dello**

*stato di avanzamento del progetto e la revisione dell'assistenza finanziaria ricevuta dall'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE).../... [che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], che può comportare la riduzione o la soppressione della sovvenzione.*

Or. fr

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE)<sup>2</sup> n. 1315/2013 è autorizzato a seguire **da vicino** la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti tra le autorità competenti interessate.

#### *Emendamento*

2. Il coordinatore europeo di cui all'articolo 45 del regolamento (UE)<sup>2</sup> n. 1315/2013 è autorizzato a seguire la procedura di rilascio delle autorizzazioni relativa ai progetti transfrontalieri di interesse comune e a facilitare i contatti tra le autorità competenti interessate.

Or. fr

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale l'autorità competente informa immediatamente il coordinatore europeo delle misure prese o da prendere per concludere la procedura di rilascio

#### *Emendamento*

3. Fatto salvo l'obbligo di rispettare le scadenze previste dal presente regolamento, in caso di mancata osservanza della scadenza relativa alla decisione globale l'**unica** autorità competente informa immediatamente **la Commissione e, ove del caso, il** coordinatore europeo delle misure prese o

delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. Il coordinatore europeo può richiedere all'autorità competente di riferire periodicamente sui progressi compiuti.

da prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile. **La Commissione e, se del caso**, il coordinatore europeo può richiedere all'**unica** autorità competente di riferire periodicamente sui progressi compiuti.

Or. fr

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale **qualora** le procedure di appalto **siano** indette da un organismo comune.

#### *Emendamento*

2. In caso di procedure di appalto indette da un organismo comune istituito dagli Stati membri partecipanti, tale organismo, **nonché eventualmente le sue controllate**, applica le disposizioni nazionali di uno degli Stati membri interessati; in deroga alle suddette direttive, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere in ogni caso l'applicazione di un'unica legislazione nazionale **per** le procedure di appalto indette da un organismo comune, **o eventualmente dalle sue controllate, sull'intero progetto**.

Or. fr

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ***a eccezione degli articoli 4, 5, 6 e 7, che si applicano a decorrere dalla designazione dell'unica autorità competente da parte dello Stato membro, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.***

Or. fr

## MOTIVAZIONE

L'Unione necessita di una rete di infrastrutture moderne ed efficienti, estesa a livello europeo, che colleghi i cittadini e le imprese e sostenga il mercato unico. A tal fine, le istituzioni europee hanno individuato le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), che comprendono una rete globale, ma soprattutto una rete centrale, vera e propria spina dorsale dell'Unione.

All'interno di tale rete si distinguono i progetti di interesse comune, oggetto del presente regolamento, che assicurano un elevato valore aggiunto europeo.

Il completamento delle reti TEN-T è indispensabile per consentire una crescita economica forte e sostenibile dell'Unione, garantendo al contempo la sua competitività a fronte di una crescente concorrenza a livello mondiale. L'Unione e gli Stati membri hanno stabilito il 2030 come termine per il completamento della rete centrale. Secondo le stime, tale completamento, da solo, dovrebbe generare altri 4 500 miliardi di euro, pari all'1,8 % del PIL dell'Unione, e rappresentare 13 milioni di posti di lavoro l'anno fino al 2030.

## MOTIVI E INTERESSI DEL REGOLAMENTO

Se non si interverrà per accelerare il passo, l'obiettivo fissato per il 2030 non sarà conseguito. La realizzazione delle infrastrutture della rete centrale della TEN-T incontra serie difficoltà sotto due aspetti:

- Il primo è di ordine finanziario. In un contesto di ristrettezze di bilancio per gli Stati membri e di forti vincoli di bilancio a livello europeo, il fabbisogno di investimenti è in sé enorme. Secondo le stime, tra il 2021 e il 2030 per completare la rete centrale della TEN-T saranno necessari 500 miliardi di euro di investimenti e circa 1 500 miliardi di euro includendo la rete globale della TEN-T entro il 2050.
- Il secondo è di ordine regolamentare e operativo. Il presente regolamento è inteso a ridurre gli ostacoli normativi che creano grandi difficoltà ai promotori dei progetti e alla realizzazione della TEN-T. In particolare, il relatore desidera sottolineare che nel corso degli anni la crescente complessità e la molteplicità degli studi, delle valutazioni e delle consultazioni necessari per i progetti ne hanno reso più difficile l'attuazione. Per i grandi progetti infrastrutturali, ad esempio, il tempo che intercorre tra la fase di elaborazione e la chiusura del fascicolo ai fini dell'attuazione è in media di otto anni. Questo allungamento dei tempi è causa di grande incertezza per gli operatori e determina un notevole incremento dei costi degli studi e del costo finale delle opere, nonché un aumento del numero di ricorsi. Questi aspetti scoraggiano i responsabili di progetto, ma anche i loro partner, in modo particolare i partner finanziari, in considerazione delle lungaggini e della natura aleatoria di tali procedure e dei loro risultati. La situazione è talmente diffusa da divenire addirittura proibitiva per i promotori e in taluni casi i progetti falliscono in partenza, ancora prima della loro elaborazione, a causa del loro grado di incertezza di fronte alla complessità delle procedure.

## PROPOSTE DEL RELATORE

È in tale contesto che il relatore accoglie con favore la presente proposta di regolamento della Commissione, intesa a organizzare meglio e ad abbreviare le procedure amministrative concernenti l'autorizzazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune riguardanti la rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Tale razionalizzazione non incide sulla natura e sul contenuto delle formalità amministrative e regolamentari, che restano di competenza degli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. In compenso, le disposizioni introdotte dal regolamento interessano l'organizzazione, i termini di scadenza, la semplificazione e l'introduzione di uno sportello unico, nell'intento di ridurre considerevolmente incertezze e costi.

- **Termini di scadenza**  
Il relatore accoglie pertanto con favore e sostiene l'introduzione di termini di scadenza chiari e precisi in ogni fase della procedura di rilascio dell'autorizzazione. La proposta introduce, inoltre, una durata massima per l'intera procedura, ridotta a meno di tre anni dal relatore, che rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale.
- **Unica autorità competente**  
L'auspicata razionalizzazione prevede poi l'istituzione in ogni Stato membro di uno sportello unico per i promotori dei progetti tramite la designazione di un'unica autorità competente, che si occuperebbe di tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni e che è la sola ad adottare la decisione globale unica. Il relatore contempla tuttavia la possibilità per gli Stati membri di delegare tale competenza a un'altra autorità, se posta a un livello decisionale più pertinente, a condizione però di mantenere il principio di un'unica autorità competente e di un unico punto di ingresso per i promotori.
- **Progetti transfrontalieri**  
Inoltre, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici riguardanti progetti transfrontalieri e indette da un organismo comune tra Stati membri, il relatore ha rafforzato la proposta della Commissione prevedendo un unico diritto applicabile all'intero progetto per l'organismo comune, comprese le sue controllate.
- **Trattamento prioritario**  
Il relatore pone altresì l'accento sull'importanza fondamentale dei progetti di interesse comune (che sono gli unici progetti contemplati dal presente regolamento) e sul loro elevato valore aggiunto europeo ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione, come pure sul trattamento prioritario che gli Stati membri dovrebbero riservare a tali progetti nell'ambito del loro quadro giuridico.
- **Coerenza con l'MCE**  
Infine, il relatore introduce nel regolamento una nuova disposizione, che tiene conto del rispetto delle scadenze fissate dal regolamento stesso come uno dei criteri di selezione dei progetti presentati nel meccanismo per collegare l'Europa (MCE).

Il relatore è convinto che un siffatto regolamento possa contribuire in modo rilevante all'effettivo completamento delle reti TEN-T nell'Unione, riducendo il rischio di ritardi,

aumentando il grado di certezza per i promotori dei progetti e gli investitori riguardo alla durata delle procedure applicabili e, da ultimo, rafforzando la partecipazione degli investitori privati. Una rapida adozione del presente regolamento consentirebbe inoltre di estenderne i vantaggi ai progetti di interesse comune finanziati nell'ambito del nuovo programma MCE II a partire dal 2020.